FONDAZIONE
RETE LIRICA
DELLE MARCHE

REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT. A) e B)

Art. 1 Principi Applicabili Alle Procedure Sotto Soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto dei principi di:

   a) economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
   b) efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
   c) tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
   d) correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
   e) libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
   f) non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
   g) trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
   h) proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
   i) rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
   j) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate. In particolare, si assicurerà che sia i membri del Consiglio Direttivo, sia eventuali Dirigenti e consulenti, nelle varie fasi di scelta delle procedure, dovranno adeguatamente comunicare possibili situazioni di conflitto di interesse ed eventualmente astenersi nelle procedure.

Art. 2 Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del D.lgs 50/2016.
2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione

alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 3 Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4 Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza dalla normativa in materia.

Art. 5 Definizioni e Criteri di aggiudicazione

1. Per affidamenti diretti, ai sensi dell'art 36 comma 2 let a) D.lgs. 50/2016, si intendono quelli relativi ad "affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta".

2. Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per procedure negoziate sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lett. b), si intendono quelle relative ad "affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 [1]per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati".

3. Di regola, le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, let. b) sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 6 Principio di rotazione

1. La Fondazione è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese in caso di erogazione di servizi o beni fungibili.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti alle procedure negoziate.
3. Il principio di rotazione può essere disatteso in caso di affidamenti di servizi professionali intellettuali (legali, fiscali ecc. ecc) che si possono basare anche su rapporti fiduciari e sull'esperienza già maturata presso l'Ente.
4. Per appalti riguardanti le procedure sotto soglia è, inoltre, consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a

[1] **ART 35 D.LGS 50/2016** : Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono :
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici, per le seguenti fasce di costo:
I – Forniture di valore fino a € 40.000,00;
II – Servizi di valore fino a € 20.000,00

CAPO II
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA
(art 36 let a - D.lgs 50/2016)

Art. 7 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 8 Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

a) l'oggetto dell'affidamento;
b) l'importo;
c) il fornitore;
d) le ragioni della scelta del fornitore;
e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
f) il possesso dei requisiti di carattere speciale se richiesti.

Art. 9 Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

a) l'idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria.
c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 10 Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere adeguatamente motivato.
2. Nella determina di affidamento o atto equivalente va dato conto:
   - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
   - della rispondenza di quanto offerto all'interesse da soddisfare;
   - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
   - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
   - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici;
   - mediante comparazione dei listini di mercato;
   - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
   - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 11 Motivazione attenuata per appalti di modesto valore (inferiori a 5.000,00 euro)

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, fino a 5.000 euro, può essere espressa in forma attenuata.

Art. 12 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli;
2. In particolare:

la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni;

Art. 13 Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti può avvenire anche mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, o tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa.

CAPO III
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Art. 14 Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite le seguenti procedure

- per importi fino a € 5.000 mediante affidamento diretto con motivazione semplificata;
- da € 5.000 a € 40.000 a seguito indagine di mercarto e richiesta di almeno 3 preventivi
- per importi superiori a € 40.000 e sino a € 150.000, a seguito di richiesta di almeno 5 preventivi aquisiti anche attraverso un avviso di manifestazione d'interesse ad evidenza pubblica da pubblicarsi sul sito o in alternativa ricorso ai sistemi in essere di mercato elettronico della PA;
- superiore a € 150.000 e sino al limiti di cui all'art 35 del Codice degli applati previa consultazione di almneo 10 operatori economici .

2. Nel caso di affidamento attraverso l'avviso di manifestazione d'interesse ad evidenza pubblica, il Consiglio Direttivo può procedre a nominare una apposita commissione cui è affidata la scelta dell'operatore economico e la successiva delibera di affidamento. Le metodologie e cirteri di seclta verranno poi esplicitati nell'avviso stesso.
3. Nel caso di procedure negoziate per l'affidameto di servizi e l'affidamento degli incarichi professionali si potrà svolgere anche mediante procedure selettive con pubblicazione di un avviso di selezione o con una manifestazione di interesse sul sito web della Fondazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale dovranno essere evidenziati evidenziati:
    - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
    - il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curriculum vitae e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
    - la descrizione dell'incarico da conferire;
    - i criteri di valutazione (per gli incarichi riguardanti determinate attività o progetti l'avviso potrà prevedere anche colloqui, esami, prove specifiche, nonché la

presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico);
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- il compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali.

4. Tenuto conto delle proposte di candidature pervenute, la Fondazione, con l'eventuale ausilio di una commissione d'esperti all'uopo nominata, procede alla selezione delle candidature pervenute, valutando gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:
   a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
   b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
   c) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto;
   d) eventuale riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
   e) eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto;
   f) altri parametri ritenuti opportuni e pertinenti in ragione della specifica tipologia di incarico da affidare (Cfr. Regolamento del personale Fondazione Rete Lirica delle Marche).

Art. 15 L'avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso deve indicare:
   - il valore dell'affidamento;
   - gli elementi essenziali del contratto;
   - i requisiti di idoneità professionale;
   - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
   - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura.

Art. 16 L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere anche effettuata tramite albo fornitori costituito ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.
4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
5. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di quindici giorni (o altro termine non superiore a 30 giorni) dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

6. La revisione dell'elenco medesimo avviene a cadenza triennale.
7. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.
8. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Art. 17 Il confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato (oppure: consultato l'albo fornitori) e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.
2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta:
   a) mediante PEC (posta elettronica certificata);
   b) tramite lettera cartacea (qualora non sia possibile l'utilizzo della PEC);
3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art 18 – Approvazione e decorrenza del regolamento

1 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo in data 03/07/2020, e le eventuali successive modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito web della Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente. Al presente Regolamento viene allegato il testo dell'art. 35 del Codice degli appalti.